

FAST PICCOLI COMUNI

AMBITO A

VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE

FAST - Stato delle attività

Roberta Chiappe

08/02/2024



Comuni ammessi Ambito A

285 Comuni


663 Comuni candidati

81 comuni in 18 diverse Unioni di Comuni



Prime attività realizzate





Marche	43
Piemonte	30
Abruzzo	29
Sicilia	28
Lombardia	25
Calabria	19
Sardegna	20
Lazio	15
Umbria	12
Toscana	10
Campania	10
Liguria	8
Basilicata	7
Emilia Romagna	8
Molise	7
Veneto	10
Puglia	4

Cosa fa FAST?


L'obiettivo di FAST è di **supportare i piccoli comuni** a mettersi al passo con gli obblighi normativi del digitale, aiutarli a pianificare e **realizzare la transizione digitale** attraverso **microprogetti** di immediata realizzazione



Alcuni temi dei microprogetti

- A** Piano triennale per l'informatica
- B** Manuale di Gestione e conservazione documentale
- C** Regolamento Sicurezza e implementazione MMS
- D** Nomina del Responsabile della Transizione Digitale
- E** Regolamento comunale per la gestione e l'utilizzo del sito Internet istituzionale
- F** Piano di comunicazione dei servizi on line

Attività realizzata: temi degli 80 Microprogetti selezionati



Facilitare la transizione digitale: come?

1

ASSESSMENT DIGITALE

Incontri preliminari di ascolto e di informazione con le Amministrazioni per l'analisi dei fabbisogni

2

PROGETTAZIONE

Scelta dei Microprogetti e pianificazione del lavoro sulla base delle scelte delle Amministrazioni

3

ATTUAZIONE

Supporto al personale nella realizzazione delle attività previste nel Microprogetto

Supporto con Task force e Esperti

4

SVILUPPO COMPETENZE

Accompagnamento on the job e coaching (in presenza e a distanza)



Liguria e Piemonte



Lombardia



Emilia Romagna e Veneto



Lazio, Umbria e Toscana



Marche



Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia



Calabria e Campania



Sicilia




Sardegna

Attività realizzate

Su **285 Comuni** ammessi ad **Ambito A**:


- firmate **96 lettere di adesione**
- realizzati **90 assessment digitali**
- approvati **78 piani di lavoro**
- realizzati microprogetti in **60 Comuni**



Attività realizzate: Microprogetti completati in 60 Comuni

Microprogetti completati	
Abruzzo	3
Basilicata	1
Calabria	2
Campania	7
Emilia-Romagna	5
Lazio	0
Liguria	0
Lombardia	1
Marche	5
Molise	0
Piemonte	5
Puglia	1
Sardegna (*)	15
Sicilia (*)	8
Toscana	1
Umbria	5
Veneto	1
Totale	60

(*) Avviati più microprogetti per comune



**FAST PICCOLI COMUNI È UN PROGETTO FINANZIATO
DAL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL
PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-2020**

FAST PICCOLI COMUNI

AMBITO A

VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE

UN CORRETTO UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA NOTIFICHE (SEND) E DEL
DOMICILIO DIGITALE DEL CITTADINO (INAD)

MICHELE VIANELLO

8 FEBBRAIO 2024





PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

L'iniziativa

Misure

Avvisi

Come partecipare


Open data

Supporto

Entra in PA digitale 2026

PA digitale 2026 è il punto di accesso alle risorse per la transizione digitale. **Accedi alla piattaforma e attiva il profilo della tua PA.** Scopri come candidare la tua amministrazione agli avvisi e richiedere i fondi.

SCOPRI DI PIÙ



SONO A DISPOSIZIONE RISORSE CHE ACCELERANO
QUESTO PROCESSO
SVILUPPO DELLA NORMATIVA CAD
PIATTAFORME ABILITANTI
E DIRITTO AL DOMICILIO DIGITALE



VALUTARE E GOVERNARE L'IMPATTO

SEND

Beta

Enti


Cittadini

FAQ

Servizio Notifiche Digitali

Inviare notifiche? Facile a dirsi.

E da oggi anche a farsi. SEND, Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) digitalizza la gestione delle comunicazioni a valore legale, semplificando il processo per tutti: chi le invia, e chi le riceve.

[Scopri come aderire](#)[Accedi](#)<https://notifichedigitali.pagopa.it/>

Legge 27 dicembre 2019 n. 160

Comma 402

Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



SOCIETÀ ∨

PRODOTTI E SERVIZI ∨

OPPORTUNITÀ ∨

MEDIA ∨

LAVORA CON NOI

PRODOTTI E SERVIZI

Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici (PND)

<https://www.pagopa.it/it/>

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 luglio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 24/L

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76.

**Misure urgenti per la semplificazione
e l'innovazione digitale**

Art. 26.

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione

1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione.



3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo.

Art. 40 CAD - Formazione di documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente Codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

Art. 20 - Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso **un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.**

 Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. 

CAD Art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

1- bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico é prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

2 Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

D.L. 76/2020
(Convertito Legge 120
del 11/9/2020)
Misure urgenti di
semplificazione e
l'innovazione digitale

Art. 26 Piattaforma per
la notificazione digitale
degli atti della Pubblica
Amministrazione

4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.

AVVISO DI AVVENUTA RICEZIONE

D.L. 76/2020
(Convertito Legge 120
del 11/9/2020)
Misure urgenti di
semplificazione e
l'innovazione digitale

Art. 26 Piattaforma per
la notificazione digitale
degli atti della Pubblica
Amministrazione

5 L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato:

- a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;
- c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15.

6 bis? 6 ter? 6 quater?
domicilio speciale?

D.L. 76/2020
(Convertito Legge 120
del 11/9/2020)
Misure urgenti di
semplificazione e
l'innovazione digitale

Art. 26 Piattaforma per
la notificazione digitale
degli atti della Pubblica
Amministrazione

5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

CHI SONO???

Normali cittadini, i quali non hanno eletto un domicilio digitale INAD, ma uno non certificato ... (attualmente notifiche cartacee) ...

Art. 64 bis fa riferimento ad app IO

D.L. 76/2020
(Convertito Legge 120
del 11/9/2020)
Misure urgenti di
semplificazione e
l'innovazione digitale

Art. 26 Piattaforma per
la notificazione digitale
degli atti della Pubblica
Amministrazione

Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

CHI SONO???

Normali cittadini, che non hanno eletto un recapito digitale



Carica l'atto. Poi, dimenticatene

SEND si integra con il protocollo degli enti e offre sia API per l'invio automatico delle notifiche, sia la possibilità di fare invii manuali. Una volta effettuato il caricamento degli atti e dei moduli di pagamento, la piattaforma genera lo IUN, un codice univoco identificativo della notifica.


Successivamente, cerca nei suoi archivi e nei registri pubblici una PEC riconducibile al destinatario e invia la notifica. Poi, invia un avviso di cortesia agli altri recapiti digitali (app IO, email e SMS) del destinatario.

Se il destinatario non ha indicato alcun recapito digitale e non ha accesso alla piattaforma, questa procede con la ricerca di un indirizzo fisico, e quindi con l'invio tramite raccomandata cartacea.

E il destinatario?

Il destinatario accede alla piattaforma tramite SPID o CIE, dove può visionare e scaricare l'atto notificato. Grazie all'integrazione con pagoPA, può anche pagare contestualmente quanto dovuto. Se ha attivato il servizio su app IO, potrà fare tutto direttamente in app.

Come l'ente, anche il destinatario ha accesso alla cronologia degli stati della notifica e alle attestazioni opponibili a terzi che ne danno prova.





PEC

Se hai indicato un indirizzo PEC, le notifiche risulteranno legalmente consegnate, senza più raccomandate cartacee. L'avviso di avvenuta ricezione che ti sarà inviato contiene il link per accedere ai documenti su SEND.



App IO

Se attivi il servizio "SEND - Notifiche digitali", puoi ricevere un avviso di cortesia e gestire direttamente in app le comunicazioni a valore legale. Se non hai un indirizzo PEC ma accedi alla notifica dall'app e leggi la notifica entro 5 giorni (120 ore) dalla sua ricezione, questa risulterà legalmente recapitata e non riceverai alcuna raccomandata cartacea.



Email e SMS

In più, puoi anche scegliere di ricevere un avviso di cortesia al tuo indirizzo e-mail o tramite SMS. Se non hai la PEC ma accedi alla notifica attraverso SEND dall'apposito link entro 5 giorni (120 ore) dalla ricezione della notifica, questa risulterà legalmente recapitata e non riceverai alcuna raccomandata cartacea.



LEGGI D'ITALIA PA

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale

D.M. 30/05/2022

Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Publicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 2022, n. 180.

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 8 febbraio 2022, n. 58.

Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione.

Messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma da parte del mittente ART. 6

2. Il mittente identifica il destinatario, specificandone il codice fiscale, il domicilio digitale speciale, ove eletto, e quello fisico e comunica automaticamente i relativi dati al gestore della piattaforma. Il mittente è tenuto altresì a precisare se l'atto da notificare riguarda o meno l'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal destinatario.

4. Se il documento e la sua modalità di messa a disposizione sono conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma attribuisce un codice IUN (Identificativo Univoco Notifica) al documento oggetto di notificazione e ai suoi eventuali allegati.

È IL GESTORE DELLA PIATTAFORMA CHE IDENTIFICA IL DOMICILIO DIGITALE

CAD/LINEE GUIDA
INTEROPERABILITÀ
RILASCIO API

DOCUMENTO ORIGINALE DIGITALE

Messa a disposizione del documento
informatico sulla piattaforma da parte del
mittente ART. 6

I documenti allegati devono essere in formato PDF e conformi a quanto richiesto dagli articoli 20 e 21 del CAD, perciò firmati digitalmente dalla PA mittente. I documenti prodotti dalla PA vengono conservati per 120 giorni a partire dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario. PN genera un'attestazione opponibile ai terzi contenenti le informazioni relative alla data e all'ora di ricezione della richiesta di notificazione da parte del mittente ed agli indirizzi forniti dal mittente per raggiungere il destinatario. La messa a disposizione di questo atto viene notificato alla PA a conferma dell'inizio delle operazioni di notificazione.

(V. MANUALE)

Art. 10.
Notificazione in forma analogica
ANPR

ATTENZIONE:

La Piattaforma Nazionale verifica gli indirizzi «analogici» attraverso ANPR.

I Vostri gestionali che emettono avvisi ... sono interfacciati con ANPR???

DECISIVO È COMUNICARE CORRETTAMENTE CON I CITTADINI

Introduzione

In queste pagine è disponibile un **toolkit di comunicazione** a supporto degli enti aderenti a SEND - Servizio Notifiche Digitali, in cui sono raccolti **suggerimenti, strumenti e materiali pronti all'uso** a disposizione delle Amministrazioni che intendono informare i cittadini della loro adesione alla piattaforma e sensibilizzare la propria utenza circa la possibilità di ricevere comunicazioni a valore legale tramite SEND, nella nuova modalità digitale o per via analogica.

Seguendo le indicazioni riportate in queste pagine, il tuo ente potrà **adottare e personalizzare in autonomia** tutti i materiali di comunicazione forniti da PagoPA S.p.A. e modularne l'utilizzo sulla base di esigenze specifiche.

Non ci sono limiti di tempo e ogni ente potrà scegliere le modalità e i canali che ritiene più idonei: dalle locandine per gli sportelli pubblici alla comunicazione sul territorio o attraverso canali online.

<https://docs.pagopa.it/send-kit-di-comunicazione-per-gli-enti-aderenti/>

LEGGETE IL MANUALE OPERATIVO

Piattaforma Notifiche Digitali - Manuale Operativo

Piattaforma Notifiche Digitali (Piattaforma Notifiche, PN) è un servizio di notificazione a valore legale che può essere utilizzato da qualsiasi Pubblica Amministrazione per notificare atti a qualsiasi persona fisica o giuridica, ente od associazione dotati di Codice Fiscale. Piattaforma Notifiche semplifica la gestione della notificazione per la Pubblica Amministrazione mittente che deve occuparsi del solo deposito sulla piattaforma dell'atto da notificare. Piattaforma Notifiche, infatti, si occupa di processare la notifica, scegliendo il miglior percorso (sia esso digitale e/o analogico) di notificazione tra quelli stabiliti dalla normativa.

Piattaforma Notifiche inoltre semplifica il processo di notificazione per i destinatari digitali, ovvero dotati di Identità Digitale e raggiungibili sul proprio domicilio digitale (PEC/SERCQ) oppure tramite ApplO/email/sms. Questi destinatari beneficiano anche di una sostanziale riduzione dei costi.

Piattaforma Notifiche non dimentica però i destinatari analogici che possono comunque ricevere notifiche, seppur ad un costo più elevato, ed usufruire del servizio attraverso persone a loro vicine e/o da essi delegate.

Piattaforma Notifiche come servizio in produzione acquisirà il nome SEND - Servizio Notifiche Digitali



<https://docs.pagopa.it/manuale-operativo/>

Benvenuto in INAD

Indice Nazionale dei Domicili Digitali

Indicando una Pec come tuo Domicilio digitale riceverai tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale direttamente nella tua casella di posta.

Puoi gestire il tuo account in completa autonomia: in qualsiasi momento potrai indicare un'altra Pec oppure cancellarla definitivamente.

[Attiva il tuo Domicilio](#)

I domicili digitali eletti saranno attivi dal 6 luglio



Numeri di INAD

Aggiornati al 18/01/2024

2.478.468

Cittadini

Domicili digitali pubblicati per le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire.

6.499

Professionisti

Domicili digitali pubblicati per i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013.

440

Enti

Domicili digitali pubblicati per gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC.

DLGS 82/2005

Art. 6-quater Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

????



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

**LINEE GUIDA dell'Indice nazionale dei
domicili digitali delle persone fisiche, dei
professionisti e degli altri enti di diritto
privato non tenuti all'iscrizione in albi,
elenchi o registri professionali o nel registro
delle imprese**

Versione 2.1 dell'8 agosto 2023

2. Indice dei domicili digitali

L'INAD è l'elenco pubblico contenente i domicili digitali, eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 1-bis e 1-ter del CAD dalle persone fisiche nonché dai professionisti e dagli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (di seguito PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD.

Possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante registrazione nell'INAD:

- a) le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
- b) i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 (di seguito Professionisti);
- c) gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC (di seguito Enti).

In fase di registrazione, l'INAD:

- con riferimento alle persone fisiche di cui alla lettera a) del terzo periodo del capitolo 2:
 - acquisisce automaticamente il nome, il cognome e il codice fiscale, mediante il sistema di identificazione utilizzato;
 - richiede e acquisisce l'indirizzo e-mail di contatto;
- con riferimento ai Professionisti di cui alla lettera b) del terzo periodo del capitolo 2:
 - acquisisce automaticamente il nome, il cognome e il codice fiscale, mediante il sistema di identificazione utilizzato;
 - richiede e acquisisce l'indirizzo e-mail di contatto;
 - richiede e acquisisce la professione esercitata e la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del TUDA, attestante l'esercizio dell'attività professionale di cui alla legge n. 4/2013;

Per quanto concerne l'elezione del domicilio digitale, solo i Professionisti hanno facoltà di eleggere nell'INAD sia un domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale personale.

2.4. Consultazione

La consultazione online dell'INAD, tramite interfaccia web ai sensi dell'articolo 6-quinquies del CAD, è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione.

L'accesso ai dati contenuti nell'INAD avviene attraverso l'uso di uno dei seguenti parametri di ricerca:

- codice fiscale: consente di ottenere il domicilio digitale ad esso corrispondente al momento della consultazione e, in caso di domicilio digitale eletto in qualità di Professionista, anche l'attività professionale esercitata, in una scheda di dettaglio;
- domicilio digitale, codice fiscale e data: consentono di verificare se, alla data indicata, il domicilio digitale era associato al codice fiscale indicato.

Cerca un Domicilio digitale

Puoi consultare i domicilia digitali registrati, compilando i campi della ricerca sottostante.

Ricerca


Verifica storico

Codice Fiscale:

Non sono un robot



Ricerca



2.5. Estrazione dei dati

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali i soli soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del CAD possono accedere ai medesimi criteri di selezione e ricerca disponibili al generico utente che consulti l'INAD senza autenticazione di cui al paragrafo 2.4 ed altresì alle estrazioni multiple di domicilia digitali relativi ad elenchi di codici fiscali forniti dai medesimi soggetti richiedenti mediante i meccanismi di cooperazione applicativa nel rispetto delle Linee Guida sull'interoperabilità; l'accesso a tali funzionalità è a titolo gratuito e prevede autenticazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del CAD.

Fruizione ^

Catalogo e-service

Le tue richieste

Le tue finalità

I tuoi client e-service

I tuoi client API Interop

Debug client assertion

Erogazione ▾

Anagrafica ente

Fruizione / Catalogo e-service

Catalogo degli e-service

In quest'area puoi vedere tutti gli e-service nel catalogo, e aderire a quelli a cui sei interessato

Cerca per nome



Cerca per erogatore



anpr

 Ministero dell'Interno

ANPR API INTEGRAZIONE INAD

API esposte da ANPR ad INAD per la sincronizzazione dei domicili digitali

Visualizza

 Agenzia per L'Italia Digitale

INAD API INTEGRAZIONE ANPR

Servizi di integrazione tra ANPR e INAD

Visualizza

 Ministero dell'Interno

SDG-ANPR-DataService

Date service ANPR per SDG

Visualizza



API PUBBLICHE

Vuoi integrare questi servizi per il tuo Ente?

Domicilio digitale è facilmente integrabile ad ogni infrastruttura tramite le API pubbliche di estrazione.

[SPECIFICHE TECNICHE DELLE API](#) →

[DESCRIZIONE TECNICA DELLE API](#) →

COSA FARE DAL 6 LUGLIO????

3. Acquisizione dall'INI-PEC dei domicili digitali dei relativi professionisti

A tal fine, il Ministero per lo Sviluppo Economico, avvalendosi del Gestore di INI-PEC, rende disponibili al Gestore dell'INAD gli indirizzi e i nominativi dei professionisti presenti nell'INI-PEC, tramite servizi informatici le cui specifiche tecniche sono definite in fase di sviluppo dell'INAD.

L'inserimento nell'INAD degli indirizzi elettronici presenti nell'INI-PEC consta delle seguenti fasi:

1. recupero, tramite i suddetti servizi, dei domicili digitali e dei nominativi dei professionisti inseriti nell'INI-PEC, messi a disposizione dal Gestore dell'INI-PEC al Gestore dell'INAD;
2. inserimento provvisorio nell'INAD per 30 giorni, senza pubblicazione, dei domicili digitali e dei relativi nominativi. Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell'INAD l'ultimo domicilio digitale cronologicamente dichiarato nell'INI-PEC.

4. Trasferimento dei dati all'ANPR

Al completamento dell'ANPR, i domicili digitali eletti dalle persone fisiche nell'INAD sono trasmessi all'ANPR con cadenza giornaliera, al fine di consentire il suo costante aggiornamento.

**FAST PICCOLI COMUNI È UN PROGETTO FINANZIATO
DAL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL
PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-2020**